



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 302/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DAL
DOTTOR MARCO ESPOSITO (CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE NELLA LISTA "MO! LISTA CIVICA CAMPANIA") NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA
CAMPAGNA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA,
INDETTA PER IL 31 MAGGIO 2015**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l'esposto presentato in data 11 maggio 2015 (prot. n. 41970) dall'avv. Valentina Centonze, in qualità di legale del dott. Marco Esposito, candidato alla carica di Presidente della Giunta alle elezioni regionali della Campania nella lista “MO! Lista Civica Campania”, con cui è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* da parte della società Sky Italia S.r.l.. In particolare, l'esponente fa riferimento alla notizia del confronto che l'emittente Sky intenderebbe trasmettere in data 18 maggio 2015 tra quattro dei cinque candidati per le prossime elezioni regionali in Campania e rileva come la sua estromissione dal confronto televisivo determinerebbe un'inevitabile disparità di trattamento tale da indurre gli elettori- telespettatori a considerare la lista “MO!” e il suo candidato come un soggetto politico marginale rispetto alla competizione elettorale, minandone la credibilità. Chiede quindi all'Autorità di intervenire al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di *par condicio*;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l. in data 12 maggio 2015 (prot. n.42398) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità dell'11 maggio 2015 (prot. n.42006), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare Sky Italia S.r.l. eccepisce l'irricevibilità della denuncia poiché avente ad oggetto non una violazione effettivamente realizzatasi “*ma la mera eventualità che la violazione si concretizzi*”, rilevando altresì “*che la normativa in tema di par condicio non consente interventi di tipo preventivo con particolare riguardo a programmi informativi realizzati nell'esercizio della libertà di espressione garantita a livello costituzionale*”;
- in subordine evidenzia, ricordando quanto già ribadito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alla differenza tra comunicazione politica e informazione, “*che le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano ai programmi di informazione, restando esclusa la possibilità che in tali programmi all'emittente possano essere imposti limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica*” e che “*nei programmi appartenenti all'informazione la presenza di politici non è regolata, a differenza della comunicazione politica dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi ma si conforma al criterio della parità di trattamento, ovvero trattando situazioni analoghe in maniera analoga*”;
- ritiene dunque che l'esponente “*non possa lamentare alcuna violazione in relazione al suo mancato invito ad un programma informativo poiché tali trasmissioni sono rimesse alle scelte editoriali della testata*”;
- rappresenta inoltre che il dott. Marco Esposito “*omette di considerare che Sky Tg24 gli ha rivolto, unitamente al candidato della lista Forza Nuova Michele Giliberti, un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

invito a prendere parte ad un programma informativo relativo al confronto tra candidati alla Presidenza della Regione da trasmettersi su Sky Tg24, ricevendone la disponibilità alla partecipazione”;

- *la testata Sky Tg24 “ha quindi organizzato il proprio palinsesto in maniera imparziale ritenendo opportuno dare voce a tutti i candidati partecipanti alla tornata elettorale”;* l’esclusione della lista Forza Nuova dalle elezioni regionali ha determinato, però, l’impossibilità allo svolgimento del palinsesto come preventivato;
- *tuttavia SKY TG24 “ha garantito all’esponente la possibilità di prendere parte al programma informativo nel quale il Signor Esposito potrà esporre le proprie opinioni e valutazioni in relazione ad argomenti di attualità e cronaca”;*
- *pertanto, per i motivi sopra elencati, la società Sky Italia S.r.l. chiede l’archiviazione dell’esposto presentato dal candidato Marco Esposito ricordando che le proprie autonome scelte editoriali non possano essere qualificate come ingiustificate situazioni di vantaggio per determinate forze politiche;*

VISTA l’ulteriore segnalazione del 14 maggio 2015 (prot. n. 42792) a firma del sig. Remo Ferrara con cui è stata parimenti segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* da parte della società Sky Italia S.r.l. con riferimento all’esclusione del candidato Esposito dal confronto elettorale previsto per il 18 maggio 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, relativamente ai programmi di informazione, la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 di attuazione della legge 22 febbraio 2000 n.28, prevede in particolare che *“i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche”;*

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata a differenza dalla comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale secondo consolidato orientamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell’Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i confronti tra i candidati alla Presidenza della Regione sono tali da catturare con decisione l’attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni della campagna elettorale e richiedono che sia attuata un’effettiva parità di trattamento al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RILEVATO altresì che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente, come garantita dall’art. 21 della Costituzione, ferma restando l’esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla Presidenza della Regione, garantendo parità di condizioni nella realizzazione dei confronti medesimi;

PRESO ATTO della nota del 18 maggio 2015 (prot. n.43490) con cui Sky Italia S.r.l. “*per propria autonoma scelta editoriale*” dichiara di aver deciso di invitare al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

confronto in programma il 18 maggio 2015 il candidato Esposito “*senza con ciò riconoscere in alcun modo l’esistenza di una pretesa giuridicamente tutelata alla partecipazione delle trasmissioni televisive*”, richiamando quanto disposto dall’Autorità con la delibera n. 640/14/CONS, ovvero che “*il rispetto del principio di parità di trattamento tra candidati alla Presidenza della Regione deve essere temperato con l’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente*”;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. risulta che la trasmissione di confronto tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta della Regione Campania si è svolta in data 17 maggio 2015;

RITENUTO che la società Sky abbia assicurato la parità di trattamento tra i candidati alla Presidenza della Regione Campania;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

L’archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al candidato esponente e alla società Sky Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani